

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 2417**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori GRECO, FABBRI, AGOGLIATI, TREDESE,  
COSTA, CENTARO, SCOTTI, FERRARA, GUASTI, IOANNUCCI,  
PONZO, CANTONI, MANFREDI, NOCCO, GENTILE, IZZO,  
MORRA, CIRAMI, GUBETTI, MAINARDI, PASINATO, SAMBIN,  
NESSA, SCARABOSIO e TRAVAGLIA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 2003**

—————

**Regolarizzazione contributiva nei settori agricolo,  
artigianale e della piccola e media impresa**

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La regolarizzazione contributiva per i settori produttivi più deboli sotto il profilo economico-finanziario, oggetto del presente disegno di legge, apparteneva già al pacchetto di proposte che il primo Governo Berlusconi trasfuse nella legge finanziaria per il 1995 (legge 23 dicembre 1994, n. 725). La proposta si inquadra in un più ampio contesto di riforma fiscale e previdenziale la cui urgenza si è mantenuta elevata ed anzi accresciuta a distanza di otto anni. Già durante il dibattito per la legge finanziaria per il 2002 (legge 28 dicembre 2001, n. 448) furono presentati diversi emendamenti contenenti norme sulla regolarizzazione in oggetto, accantonati per diversi motivi di opportunità.

La situazione si è fortemente aggravata e complicata con la cosiddetta «cartolarizzazione», con la quale negli anni 1998 e 1999 l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ha ceduto tutti i crediti contributivi alla Società di cartolarizzazione dei crediti INPS (SCCI Spa), in applicazione della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.

L'attuale Governo, soprattutto con riferimento al settore agricolo, ha più volte espresso la volontà di trovare una soluzione a questo gravoso problema.

In particolare, in occasione dell'esame del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, sulle quote latte, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, il Governo ha accolto due ordini del giorno (n. 9/2278/2 e n. 9/2278/3, nella seduta

n. 403 del 28 maggio 2003), con i quali si è impegnato a «perseguire il principio di giusta uniformità anche attraverso l'adozione del medesimo criterio della rateizzazione senza interessi per un periodo non superiore a trent'anni» per i contributi pagati nel passato dagli agricoltori.

Soluzione questa che è peraltro percorribile in quanto permessa dall'articolo 13, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che nel contesto della cartolarizzazione ha lasciato impregiudicata la facoltà dell'INPS di concedere rateazioni e dilazioni ai sensi della normativa vigente, ivi compresi i crediti oggetto della cessione, anche se iscritti a ruolo per la riscossione.

Tale possibilità, peraltro, è stata attivata dall'articolo 80, comma 56, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), che ha concesso sia alle aziende agricole dei comuni della Sicilia colpiti da eventi calamitosi, sia alle aziende industriali per i mutui agevolati di ricerca, una sospensione fino al 30 giugno 2003 di tutti i debiti contributivi maturati e scaduti entro il 2002. Inoltre, come già detto, il sistema della rateizzazione è stato adottato da questo Governo con la legge n. 119 del 2003, sulle quote latte. Lo stesso sistema di regolarizzazione può essere adottato per i settori produttivi in titolo, sia pure adeguandolo a quelli che sono stati alcuni rilievi mossi in sede di Unione europea quanto alla durata della rateizzazione e alla mancata previsione di qualsiasi interesse.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. L'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 76. - (*Regolarizzazione contributiva*). - 1. I datori di lavoro agricolo, i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e rispettivi concedenti, gli imprenditori agricoli a titolo principale, le piccole e medie imprese, nonché gli artigiani e i datori di lavoro artigiano, debitori per contributi e premi previdenziali ed assistenziali omessi, relativi a periodi contributivi maturati fino al 31 dicembre 2002, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti dei competenti enti impositori, previa presentazione della domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in venti rate consecutive di pari importo, di cui la prima da versare entro il 30 settembre 2003, e le successive da versare con cadenza semestrale a decorrere dal 31 marzo 2004, secondo modalità fissate dagli enti stessi. Le rate successive alla prima sono maggiorate di interessi pari al tasso dell'1 per cento annuo per il periodo di differimento, a decorrere dalla data di scadenza della prima rata. La regolarizzazione di quanto dovuto a titolo di contributi o di premi può avvenire anche in unica soluzione, entro la medesima data, mediante il pagamento attualizzato al tasso di interesse legale della quota capitale dovuta in base alle predette venti rate. La suddetta regolarizzazione comporta l'estinzione delle obbligazioni sorte per somme aggiuntive, interessi e sanzioni amministrative e civili non ancora pagate. Si applicano i commi 230 e 232 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Possono essere regolarizzati anche i contributi che hanno formato oggetto di procedure di regolarizzazione agevolate, per la parte del debito contributivo, dovuto da parte dei soggetti indicati, e rimasto insoluto alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

2. La riscossione dei crediti di cui all'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n.448, come sostituito dalla presente legge, è sospesa nei confronti delle aziende che si avvalgono della regolarizzazione contributiva di cui alla presente legge.

3. Le disposizioni in materia di cessione e di cartolarizzazione dei crediti vantati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, previste dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n.448, e successive modificazioni, ivi compresi gli interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e successive modificazioni, non si applicano nei confronti di coloro che aderiscono alla regolarizzazione contributiva di cui alla presente legge.